

Statuto dell'Associazione di Volontariato "LA CARITA' DI SANTA LUISA"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1) E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale ed ai sensi della Legge 266/1991, l'Organizzazione di volontariato denominata "**LA CARITA' DI SANTA LUISA**", siglabile "**CHARITE'**", con sede legale nel Comune di TORINO, **Via Nizza 24**. Il trasferimento della sede legale deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

2) La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art.11.

Art. 2

Scopi e finalità

1) L'Associazione "La Carità di Santa Luisa" è apolitica, con struttura democratica e senza fini di lucro. Si ispira al modello di San Vincenzo de Paoli che, nel 1617 in Francia, fondò le prime "Charité", gruppi di volontari che vivevano l'Amore per Gesù Cristo nel Servizio ai più Poveri.

Santa Luisa de Marillac e le Figlie della Carità furono le storiche e naturali collaboratrici delle "Charité".

I Poveri furono resi partecipi del Servizio, non solo fruitori, ed aiutarono altri Poveri.

L'Associazione ha per finalità l'accoglienza, l'assistenza e la promozione delle Persone senza dimora e in grave difficoltà, italiane e straniere, nel riconoscimento della piena dignità umana e nell'accompagnamento ad una ritrovata ed effettiva cittadinanza; i principi della solidarietà sociale; la lotta contro le povertà materiali e spirituali e le cause che le determinano.

Art. 3

Attività

1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone:

- la realizzazione di progetti e servizi legati ai bisogni primari per le Persone senza dimora e in grave difficoltà;
- l'incontro personale senza alcuna discriminazione, con interventi immediati di aiuto in stretta collaborazione con la società civile e con la Chiesa locale e universale (ad es. attività di ascolto ed accompagnamento, sostegno per il reinserimento lavorativo e la ricerca di soluzioni abitative);
- la ricerca sui problemi della povertà e sui mezzi per rispondere alle aspirazioni dei più Poveri;
- l'informazione e la formazione dei suoi membri, in campo culturale, spirituale, sociale e tecnico, per un'azione rispondente ai bisogni reali.

Ogni attività è svolta a favore dei Poveri.

2) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione, principalmente nell'ambito del territorio della Regione Piemonte e prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

3) L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al Volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di Volontario.

4) L'Associazione, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

- 1) Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione
 - c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
- 2) L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b) Contributi di privati;
 - c) Contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) Contributi di organismi internazionali;
 - e) Donazioni e lasciti testamentari;
 - f) Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
- 3) L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il Bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile. Il Bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 30 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni Socio.
- 4) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
- 5) E' fatto divieto di dividere tra i Soci, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Associazione.

Art. 5

Soci

- 1) Il numero dei Soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente e gratuitamente per la loro attuazione. Vi possono essere Soci Sostenitori, che promuovono e sostengono le attività dell'Associazione senza parteciparvi nell'esercizio quotidiano.
- 2) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

- 1) L'ammissione di un nuovo Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato con la quale si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
- 2) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza da parte del Consiglio Direttivo, che deve essere sempre

motivata e comunicata per iscritto, è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci da parte dell'interessato.

3) Il ricorso all'Assemblea dei Soci è ammesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa lettera o mail.

4) Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi Soci nel Libro Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di Socio è intrasmissibile.

5) La qualità di Socio si perde:

- a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione per mail o per lettera raccomandata;
- b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c. per morosità dal mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 2 mesi dall'eventuale sollecito scritto;
- d. per causa di morte;
- e. per l'assenza ingiustificata dalle attività dell'Associazione per oltre un anno.

6) L'esclusione e la decadenza dei Soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Socio, devono essergli contestate per iscritto le motivazioni consentendogli facoltà di replica entro 30 giorni al Consiglio Direttivo. Nel periodo del processo descritto qui sopra, le attività del Socio vengono sospese.

7) La perdita della qualifica di Socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un Socio, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

1) Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.

a) In modo particolare i Soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
- i Soci che prestano attività di volontariato devono essere assicurati dall'organizzazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

b) i Soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento generale, dei Regolamenti dei diversi Servizi, e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione
- al pagamento nei termini della quota associativa, annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita

Art. 8
Organi dell'Associazione

1) Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Art. 9
Assemblea dei Soci

1) L'Assemblea dei Soci, l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i Soci.

2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3) Ciascun Socio dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro Socio, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun Socio può rappresentare più di due Soci.

4) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

5) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità; quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci aventi diritto di voto.

6) La convocazione è inoltrata per iscritto con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione.

7) In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.

8) Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente o da chi lo dovesse sostituire ai sensi del precedente comma 4.

9) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10
Assemblea ordinaria dei Soci

1) L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non votano.

2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza dei Soci presenti o rappresentati.

3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4) L'Assemblea ordinaria:

- approva il Bilancio preventivo, il Conto consuntivo e la Relazione di attività;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero;
- nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'Associazione;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva il Regolamento generale e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione dei Soci e sui loro ricorsi;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- delibera sui ricorsi in caso di rielezione di domanda di ammissione di nuovi Soci;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa.
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per i Soci che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione.

5) Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l'affissione del relativo Verbale all'albo della sede e inserite nel Libro Verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del segretario.

Art. 11 Assemblea straordinaria dei Soci

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.
- 2) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.
- 3) L'Assemblea straordinaria dei Soci approva eventuali modifiche dell'Atto costitutivo o dello Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12 Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 15 Consiglieri, sempre in numero dispari, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti, anche se si trattasse del terzo mandato consecutivo. Per il Presidente si veda l'art. 13 comma 1.
- 2) L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eliggendo Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto al precedente comma 1.
- 3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

4) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del Libro Cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

5) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.

6) Nel caso in cui decada oltre la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il tetto massimo stabilito dall'Assemblea dei Soci secondo l'art. 10 c. 4.

8) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il Bilancio preventivo, il Conto consuntivo e la Relazione di attività;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei Soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per i Soci e gli eventuali contributi straordinari;
- ha facoltà di costituire Gruppi Progettuali e/o Comitati, a cui partecipano i Soci o esperti anche non Soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici progetti e programmi, secondo quanto previsto dall'art.15.

9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo

10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni 3 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà più uno dei componenti.

11) La convocazione è inoltrata per iscritto, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12) I Verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli Atti.

13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 13 Presidente

1) Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature: in questo caso può essere rieletto il Presidente uscente.

2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei Soci.

3) In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1) Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, su proposta del Consiglio Direttivo l'Assemblea nomina il Collegio dei Revisori dei Conti. Non possono essere nominati Revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

2) Il Collegio è composto da 3 membri. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea ordinaria tra i membri effettivi del Collegio.

3) I Revisori contabili durano in carica 5 anni e possono essere rinominati.

4) Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del Bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 15

Gruppi Progettuali e Comitati Tecnici

1) Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Gruppi Progettuali e/o i Comitati Tecnici a cui partecipano Soci ed eventuali esperti professionisti anche non Soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici progetti e/o programmi, oppure con funzione consultiva in merito a progetti e/o programmi che l'Associazione intenda promuovere.

2) Il Consiglio delibera secondo l'art.12 gli ambiti di azione, la durata ed il limite di spesa, le linee di intervento dei Gruppi Progettuali e/o i Comitati Tecnici e ne nomina il Coordinatore.

Art. 16

Scioglimento

1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto (art.11 c.2). In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2) È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, ad altra associazione di volontariato operante in identico o analogo settore.

Art. 17
Norme finali

- 1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, della Legge 266/1991, della normativa regionale e provinciale in materia.

Franco Fittini

Walter Corti

Ferdinando Corti

Carlotta Morrone

Salvatore Michelini

Luigi Maria D'Allesio

Elisabetta

